

Anno **2010**

Il sottoscritto / La sottoscritta

Cognome	Nome	M/F	Data di nascita	Comune (o stato estero) di nascita	Prov.
Codice Fiscale					

Residenza anagrafica (o domicilio fiscale, se diverso dalla residenza anagrafica)

Comune	Prov.	CAP	Indirizzo
presso (indicare la Sezione, il Lab. Naz., il Centro Naz., ecc.)			In qualità di <input type="checkbox"/> dipendente <input type="checkbox"/> titolare borsa di studio <input type="checkbox"/> collab. coord. e continuat.

dichiara sotto la propria responsabilità di avere diritto alle sottoindicate detrazioni di imposta:

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (Art. 12 TUIR) (1)

<input type="checkbox"/>	CONIUGE	non legalmente ed effettivamente separato con reddito annuo non superiore a € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del T.U.I.R.)	Codice Fiscale (2)	decorrenza (3)	
				dal mese	al mese

<input type="checkbox"/>	FIGLI	(compresi i figli NATURALI riconosciuti, i figli ADOTTIVI, e gli AFFIDATI o AFFILIATI) con reddito annuo individuale non superiore a € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del T.U.I.R.)								
		Nome	Codice Fiscale (2)	decorrenza (3)		al 100% (4)	al 50% (4)	minore di tre anni	portatore di handicap (5)	Mancanza dell'altro genitore (5)
	Primo figlio			dal mese	al mese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Altri figli					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	ALTRI FAMILIARI	Ogni altra persona tra quelle indicate nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. (7)								
		relazione di parentela o affinità	Codice Fiscale (2)	decorrenza (3)			relazione di parentela o affinità	Codice Fiscale (2)	decorrenza (3)	
				dal mese	al mese	%			dal mese	al mese

AVVERTENZA PER I SOGGETTI NON RESIDENTI

Per l'anno 2010 i soggetti non residenti possono godere delle detrazioni per carichi di famiglia, a condizione che essi dimostrino, con idonea documentazione individuata da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di € 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

ALTRE DETRAZIONI (Art. 13 TUIR)

REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	detrazione: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
--	---

DICHIARAZIONI O RICHIESTE ULTERIORI

<input type="checkbox"/>	ALTRI REDDITI AGGIUNTIVI (diversi da quelli corrisposti dall'INFN) che si presume di percepire nel periodo di imposta in corso, ai fini della determinazione del Reddito Complessivo per il calcolo delle detrazioni	ammontare complessivo € ,00	di cui per abilitazione principale e relative pertinenze € ,00
<input type="checkbox"/>	APPLICAZIONE DI ALIQUOTA UNICA PIU' ELEVATA di quella che deriva dall'applicazione dello scaglionamento del reddito	Aliquota richiesta <input type="text"/> %	
	PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO O ASSIMILATI nell'anno con soggetti diversi dall'INFN <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Tenere conto dei redditi di lavoro dipendente e assimilato erogati nell'anno da soggetti diversi dall'INFN, nonché delle ritenute effettuate, con impegno a consegnare i relativi CUD entro i termini di legge	

Il sottoscritto / La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute nel corso dell'anno per il quale la dichiarazione è resa.

Data

Firma

Note

- Le detrazioni spettano con riferimento ai familiari fiscalmente a carico, che, cioè, possiedono un reddito annuo complessivo non superiore a € 2.840,51, computando in detto limite anche le retribuzioni corrisposte da Enti ed Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica. Il predetto limite, che consente di considerare il soggetto "a carico", è fissato con riferimento all'intero periodo di imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso.
- Se il codice fiscale manca o è errato la detrazione non può essere attribuita.
- Indicare il mese di decorrenza o cessazione. Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alle detrazioni (matrimonio, nascita, ecc.) a quello in cui sono cessati; se non viene indicata nessuna decorrenza o cessazione la detrazione si intende richiesta per l'intero anno.
- La detrazione per figli va ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo; inoltre, previo accordo tra i genitori, la detrazione al 100% può essere richiesta dal genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione per figli spetta, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori; se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa.
- Riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- La mancanza dell'altro genitore si verifica solo nelle seguenti specifiche ipotesi, e sempre a condizione che il dichiarante non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato legalmente ed effettivamente: a) quando l'altro genitore è deceduto; b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) in caso di figli adottivi o affiliati del solo dichiarante.
- Le persone indicate nell'art. 433 cod.civ. quali soggetti obbligati agli alimenti sono: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; i suoceri; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. La detrazione deve essere ripartita in parti uguali tra coloro che ne hanno diritto; va pertanto indicata nell'apposita casella la percentuale di spettanza del dichiarante.